

REGOLAMENTO DEI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Il presente regolamento è redatto tenendo conto della seguente normativa vigente in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado:

- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- L. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.P.R. n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.I. n. 176 del 01 luglio 2022 “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”.

LA SCELTA DELL'INDIRIZZO MUSICALE

Premessa

Nello spirito educativo e formativo della scuola dell'obbligo e nella valorizzazione dell'esperienza musicale quale dimensione globale propria dell'allievo, il percorso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Pluchinotta”, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la formazione globale dell'alunno offrendo, attraverso l'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
- b) offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità;
- c) fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni;
- d) accrescere il gusto del vivere in gruppo;
- e) avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica gestendo la propria emotività.

Art. 1

Il percorso ad indirizzo musicale è opzionale ma ordinamentale: ciò significa che si può scegliere all'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado ma, una volta scelto, lo si dovrà frequentare fino alla sua conclusione prevista con l'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

La volontà di frequentare il percorso è espressa dai genitori o da chi esercita la patria potestà all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado. Esso ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione.

I percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa, in coerenza con il curriculum di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curriculum, si sviluppano attraverso l'integrazione dell'insegnamento dello strumento musicale con la disciplina Educazione musicale, secondo le modalità definite dalle istituzioni scolastiche.

Nei percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato dell'alunna e dell'alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 2

Si accede al percorso ad indirizzo musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo - attitudinale. La Commissione Esaminatrice è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica. Essa valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie attraverso il modello allegato A al presente regolamento che, modificato annualmente, costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 3

Il numero di alunni ammessi a frequentare il percorso ad indirizzo musicale è determinato tenuto conto delle indicazioni espresse dal D.I. 176/22 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche.

Art. 4

La scelta dell'indirizzo musicale avviene all'atto dell'iscrizione alla classe prima, compilando la sezione apposita nel modulo on-line predisposto dalla scuola. In occasione dell'iscrizione, la famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce l'insegnamento. Le indicazioni fornite dall'allievo e dalla famiglia hanno solo valore informativo e orientativo, ma in nessun caso vincolante.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLE DIVERSE SPECIALITÀ STRUMENTALI

Art. 5

La data della prova attitudinale è fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per le iscrizioni on-line per le famiglie. Salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali, la prova si svolge entro 15 giorni dal termine per le iscrizioni alle prime classi dell'anno scolastico successivo. Eventuali sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico per

tenere conto di casi ed esigenze particolari e per assenze degli alunni richiedenti l'iscrizione dovute a particolari e giustificati motivi.

Art. 6

L'idoneità allo strumento del singolo alunno viene effettuata dalla commissione preposta alla prova attitudinale, sulla base delle risultanze della prova stessa sulla quale viene redatto un verbale e stilata una conseguente graduatoria e sulla base delle valutazioni finali espresse dalla stessa commissione necessarie per la costituzione del gruppo e dei quattro sottogruppi.

La formazione dei sottogruppi viene effettuata dalla commissione preposta alla prova attitudinale, sulla base delle risultanze della prova stessa.

L'indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della commissione, non è sindacabile e potrà essere modificata esclusivamente con atto del dirigente scolastico.

La prova è selettiva relativamente al numero dei posti di strumento disponibili per l'anno scolastico di riferimento.

La prova verte su tre fasi prettamente musicali ed un breve colloquio:

Fase n. 1: riproduzione di brevi sequenze ritmiche: verranno proposte fino a 5 sequenze ritmiche dove al candidato/a si chiederà di imitare con battito di mani o percuotendo una matita sul banco;

Fase n. 2: intonazione e riproduzione di semplici melodie vocali: verranno proposti 2 incisi melodici suonati al pianoforte dal docente, dove verrà richiesto di intonarle con la voce;

Fase n. 3: altezza dei suoni: suonate due note, si chiede al candidato/a di dire se la seconda è più acuta o più grave rispetto alla prima.

Ad ogni prova viene attribuito un punteggio da 4 a 10 punti. Il punteggio finale, derivato dalla somma di tutte le prove, compreso il colloquio, è espresso in quarantesimi.

Per le tre prove musicali previste è attribuito un punteggio massimo di 30/40. Per il colloquio la votazione è espressa con un punteggio massimo pari a 10/40.

Per le prove musicali sono stati utilizzati i seguenti descrittori:

- a) punti 10/40 → percezione eccellente. Risposta immediata ed accurata;
- b) punti 9/40 → percezione ottima. Risposta corretta anche se non immediata;
- c) punti 8/40 → percezione buona. Risposta sostanzialmente corretta;
- d) punti 7/40 → percezione media. Risposta con errori minimi o qualche piccola incertezza;
- e) punti 6/40 → percezione discreta. Risposta con errori e/o incertezze;
- f) punti 5/40 → percezione bassa. Risposta lenta con errori nella quasi totalità;
- g) punti 4/40 → percezione nulla. Risposta non data o totalmente inesatta.

Per il colloquio sono stati utilizzati i seguenti descrittori:

- a) punti 10/40 → eccellente;
- b) punti 9/40 → ottimo;
- c) punti 8/40 → distinto;
- d) punti 7/40 → buono;
- e) punti 6/40 → sufficiente;
- f) punti 5/40 → mediocre;
- g) punti 4/40 → insufficiente;

Il colloquio deve essere finalizzato a mettere in evidenza la motivazione dello studente nei confronti dello studio dello strumento musicale.

Il punteggio totale massimo raggiungibile è di 40/40, mentre il punteggio minimo per raggiungere l'idoneità è di 24/40.

L'eventuale studio pregresso di uno strumento musicale è considerato come elemento importante esclusivamente al fine di una più chiara definizione delle attitudini musicali dell'aspirante e non come un vantaggio "a priori" dell'alunno rispetto agli altri aspiranti: pertanto, all'eventuale esecuzione non verrà attribuita alcuna votazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DISABILI E CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO

Art. 7

Per gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento le prove attitudinali verranno individualizzate e/o personalizzate sulla base delle certificazioni mediche eventualmente prodotte. Laddove da esse si dovesse evincere che nessuna delle quattro fasi musicali sia percorribile si procederà esclusivamente al colloquio in quanto la prova non deve essere interpretata come una prova a carattere selettivo basata sull'accertamento di una competenza musicale pregressa indispensabile per l'iscrizione. Laddove l'alunno/a non fosse, a causa della sua patologia, in grado di sostenere in alcun modo nessuna fase, esso/a non sosterrà la prova e la sua valutazione finale sarà oggetto di discrezionalità motivata da parte della commissione.

I criteri per la valutazione dell'alunno disabile grave saranno:

- a) punti 10/40 → eccellente risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- b) punti 9/40 → ottima risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- c) punti 8/40 → buona risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- d) punti 7/40 → media risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- e) punti 6/40 → discreta risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- f) punti 5/40 → bassa risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;
- g) punti 4/40 → nessuna risposta sensoriale alle sollecitazioni uditive;

Art. 8

Gli esiti della prova orientativo - attitudinale vengono pubblicati su spazi riservati alle singole famiglie entro tempi brevi rispetto alla sua conclusione e, comunque, entro la fine dell'anno scolastico. La pubblicazione della graduatoria di merito vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.

Art. 9

La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione

- a) all'ammissione al percorso ad indirizzo musicale;
- b) alla scelta dello strumento musicale;

Si ricorre alla graduatoria anche in caso di trasferimento di alunno ad altro istituto scolastico durante l'anno scolastico, unico caso in cui si può determinare la costituzione di nuovi posti liberi.

RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE

Art. 10

Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all'iscrizione al percorso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al dirigente scolastico entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito della prova. Superato tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità fisica allo studio dello strumento.

Per ragioni educative e didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro istituto.

In ogni caso, la competenza esclusiva per l'autorizzazione al ritiro dal percorso ad indirizzo musicale è del dirigente scolastico.

Art. 11

Non sono ammessi passaggi da uno strumento all'altro se non per giustificati motivi solo previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico sulla base di una relazione positiva dei docenti di strumento.

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PERCORSI

Art. 12

Le lezioni di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano, a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.30, da lunedì al venerdì.

Le attività, organizzate in forma individuale e/o a piccoli gruppi, dovranno prevedere:

- a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e/o collettiva (piccoli gruppi non superiori a max 3 alunni per fascia oraria);
- b) teoria e lettura della musica;
- c) musica d'insieme tra i quattro sottogruppi e/o tra sottogruppi e/o anche all'interno di un singolo sottogruppo.

Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall'ordinamento vigente.

Le ore d'insegnamento prevedono tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo.

Art. 13

La mancata partecipazione alle attività previste dovrà essere tempestivamente segnata sul registro di classe e giustificata il giorno successivo dai genitori o da chi detiene la patria potestà.

Tutte le assenze verranno conteggiate al fine del rispetto della normativa vigente sulla legittimità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione dello studente e della studentessa all'anno scolastico successivo e/o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

La mancata partecipazione alle attività previste, infine, è motivo di esclusione dagli eventi musicali organizzati durante l'anno scolastico.

Art. 14

Le attività del percorso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche.

Art. 15

Durante l'anno scolastico, saranno possibili prove d'insieme di gruppi da camera e/o d'orchestra in orario pomeridiano, ma, all'occorrenza anche in orario antimeridiano, previa autorizzazione del dirigente scolastico e dandone comunicazione ai colleghi per organizzare al meglio l'attività.

Art. 16

Le attività di Teoria e Lettura della Musica saranno progettate in collaborazione con i docenti di Educazione Musicale, al fine di rendere coerente e mai ripetitivo il percorso. Il docente di Educazione Musicale svilupperà percorsi personalizzati al fine di rendere più immediata la pratica strumentale.

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI

Art. 17

Ogni alunno frequentante il percorso ad indirizzo musicale deve possedere lo strumento musicale personale, e tutto il corredo necessario per lo studio.

La scuola, nell'ambito della strumentazione in dotazione, agevolerà le famiglie in difficoltà attraverso il comodato d'uso al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione. Laddove la scuola non possedesse lo specifico strumento esso non potrà essere preteso dalla famiglia.

Laddove vi fossero più richieste di comodato per un unico strumento musicale in possesso da parte della scuola, esso sarà dato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- ISEE della famiglia con reddito più basso.
In caso di pari fascia di reddito:
- Data di protocollo dell'istanza pervenuta da parte della famiglia (priorità alla domanda pervenuta prima).
In caso di pari data:
- Media scolastica più alta dello studente nell'anno precedente.
- Eventuale altro figlio iscritto e frequentante i percorsi ad indirizzo musicale in altro sottogruppo strumentale.

Art. 18

La famiglia garantisce la frequenza dell'intero monte-ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei rientri sono fissati dalla scuola e potranno essere soggetti a modifiche anche nel corso dell'anno sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una volta stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali particolari, in quanto costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti.

Art. 19

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. Devono inoltre:

- a) frequentare con regolarità le lezioni;
- b) indossare la divisa;
- c) eseguire a casa le esercitazioni assegnate;
- d) avere cura della propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna responsabilità;
- e) partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola, indossando la divisa scolastica.

Art. 20

L'orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 21

La commissione, di cui all'art. 2 del presente regolamento, è costituita dal dirigente scolastico. Esso, oltre a presentare i nominativi dei docenti, elencherà le specifiche mansioni, il calendario delle prove ed eventuali giorni per prove suppletive. Ciascun docente si atterrà scrupolosamente al suddetto decreto che costituisce specifico ordine di servizio. Nel caso di assenza di un commissario, la prova si svolgerà comunque alla presenza di almeno tre commissari. In caso contrario essa verrà rimandata.

PROGETTAZIONE DEL DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE

Art. 22

Il docente di strumento musicale effettua annualmente la propria progettazione disciplinare in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Esso si atterrà alle indicazioni di massima e all'atto di indirizzo del dirigente scolastico all'intero collegio all'inizio dell'anno scolastico e garantirà il rispetto dei criteri di valutazione previsti all'interno della Rubrica di Valutazione della scuola.

Art. 23

La realizzazione delle partiture e delle singole parti strumentali è competenza dei docenti di strumento senza ulteriori oneri per l'amministrazione scolastica.

I primi giorni di settembre, i docenti di strumento musicale si riuniranno al fine di avviare la fase di scelta del repertorio e successiva elaborazione delle partiture e delle parti da musicare nell'ambito delle attività di musica d'insieme e le cui esibizioni dovranno essere garantite almeno in due momenti dell'anno scolastico:

- saggio di Natale;
- saggio di fine anno.

Le musiche saranno selezionate in coerenza con il progetto educativo e formativo dell'intera scuola.

Le esibizioni in pubblico rappresentano il momento della dimostrazione dell'acquisizione delle competenze strumentali da parte delle studentesse e degli studenti e, di conseguenza, hanno una fondamentale finalità didattica. Per questo motivo, i docenti di strumento musicale possono predisporre una bozza di Piano Annuale delle Attività esclusivamente dedicato all'Indirizzo Musicale da presentare al Collegio dei Docenti, grazie al quale si potranno progettare le esibizioni individuali e collettive nei momenti più significativi dell'anno scolastico.

Art. 24

Le attività di musica d'insieme cominceranno solo nel momento in cui tutte le studentesse e tutti gli studenti avranno effettuato il necessario studio individuale delle parti: in ogni caso, esse dovranno

essere avviate non oltre il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Ogni docente di strumento dovrà, comunque garantire l'effettuazione del monte orario complessivo previsto nelle modalità e nelle tempistiche deliberate dal collegio dei docenti.

ATTIVITÀ DEL DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE

Art. 25

I docenti di strumento musicale sono tenuti a garantire agli alunni una preparazione tale al fine di rendere possibile la propria esibizione sulla base dei principi che regolano l'attività della pubblica amministrazione ossia l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 26

Durante le manifestazioni nelle quali gli studenti dei percorsi musicali si esibiscono, si svolgano esse dentro e fuori dalla scuola e/o dalle sue pertinenze o in altri luoghi, la responsabilità sulla vigilanza delle studentesse e degli studenti attiene ai docenti di strumento musicale.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ANCHE NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ SIANO SVOLTE DA PIÙ DOCENTI

Art. 27

Il docente di strumento musicale è tenuto all'uso tempestivo e trasparente del registro elettronico in uso nella scuola. Egli quotidianamente firmerà la presenza in servizio, apponendo le assenze, scrivendo i compiti assegnati e inserendo le valutazioni sulla base di quanto previsto dalla tabella di valutazione.

La valutazione dello studente e/o della studentessa iscritta al percorso ad indirizzo musicale sarà unica ed espressa attraverso una votazione numerica ai sensi del D.Lgs 62/17. Essa sintetizzerà l'andamento disciplinare con riferimento a tutti e tre gli ambiti esplicativi del percorso musicale (strumento, teoria e musica d'insieme).

Laddove le attività di Teoria e Lettura della Musica e Musica d'Insieme siano svolte da più docenti, a ciascun alunno verrà comunque attribuito un unico voto da parte del docente di strumento musicale. Quest'ultimo, prima delle riunioni dei consigli di classe, avrà cura di assumere le informazioni e i dati misurativi e valutativi necessari ai fini di una complessiva valutazione del proprio alunno e/o della propria alunna. I docenti che curano le discipline di cui sopra avranno cura di fornire in tempo utile ed ogni qualvolta venga richiesto tutti i dati e le informazioni necessarie al docente di strumento per esprimere una complessiva valutazione.

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE FUNZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

Art. 28

I docenti di strumento presenzieranno ai consigli di classe ove risultano iscritti i propri alunni, al collegio dei docenti, alle riunioni di dipartimento, e a quelle di tutti i gruppi di lavoro ove verranno inseriti. L'attività didattica con gli alunni mantiene sempre la priorità rispetto alle attività funzionali all'insegnamento.

Art. 29

I docenti di strumento musicale non sono docenti della classe ma solo delle studentesse e degli studenti frequentanti il proprio percorso musicale. Pertanto, essi si esprimono solo con riferimento ad essi.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE, TENUTO CONTO DELL'ORGANICO ASSEGNATO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

Art. 30

Il modello organizzativo adottato prevede classi aperte. Gli alunni inseriti nei percorsi ad indirizzo musicale saranno inseriti all'interno di due sezioni sulla base della scelta della seconda lingua comunitaria.

Art. 31

Le assenze alle prove d'insieme potrebbero comportare l'esclusione dell'alunna e/o dell'alunno dall'esibizione.

EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON IL PIANO DELLE ARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 60/2017, CON I POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL MEDESIMO DECRETO, E CON ENTI E SOGGETTI CHE OPERANO IN AMBITO MUSICALE

Art. 32

I percorsi ad indirizzo musicale saranno funzionali anche alla realizzazione di progetti inerenti il Piano delle Arti, laddove previsto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 33

I docenti di strumento musicale parteciperanno alla fase progettuale anche laddove essa fosse legata a specifici accordi di rete tra più scuole, apportando il proprio significativo contributo anche alla diffusione dei poli a orientamento artistico e performativo.

Art. 34

I docenti di strumento musicale svilupperanno tutte quelle pratiche atte a favorire l'apprendimento delle alunne e degli alunni, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa.

A tal proposito, i docenti di strumento proporranno al dirigente scolastico la partecipazione degli alunni a vari concorsi e/o rassegne musicali: il dirigente scolastico deciderà se e a quali eventi fare partecipare gli studenti sulla base di valutazioni anche non strettamente musicali.

In caso di partecipazione degli alunni a concorsi e/o rassegne musicali autorizzate dal dirigente scolastico essi saranno dispensati dalle altre attività scolastiche e non dovranno giustificare l'assenza. L'intero consiglio di classe terrà conto di questi eventuali impegni, comunicati per tempo dai docenti di strumento ai docenti coordinatori di classe, non creando alcuna coincidenza tra questi momenti di esibizione con altre eventuali attività e verifiche.

Laddove le attività non fossero state autorizzate dal dirigente scolastico, l'alunno risulterà assente e dovrà giustificare. L'assenza rientrerà nel computo delle ore ai fini della validazione dell'anno scolastico.

Il docente di strumento, una volta autorizzato dal dirigente scolastico a fare svolgere l'attività performativa dello studente, sarà tenuto ad accompagnarlo. Terminato l'impegno, il docente dovrà rientrare in servizio se ancora in orario.

**EVENTUALI MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI PRATICA
MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 31 GENNAIO 2011, N. 8
NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.**

Art. 35

I docenti di strumento musicale possono, in presenza di un numero esiguo di alunni, completare le proprie ore di attività anche in scuole in rete o nelle scuole primarie del territorio con cui si è stabilito un accordo di rete, sulla base delle scelte organizzative della scuola.

Le ore non dovranno mai essere svolte in compresenza ai docenti curricolari e si dovranno svolgere in orario pomeridiano.

(Deliberato da Collegio dei Docenti, in data _____, e dal Consiglio d'Istituto, in data _____)

ALLEGATO A

POSTI DISPONIBILI PER LA FREQUENZA AI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE DISTINTI PER SPECIALITÀ STRUMENTALE E ANNO DI CORSO

Per l'anno scolastico 2023-2024 saranno disponibili i seguenti posti:

GRUPPO CLASSE I

- Totale nn. 24 posti

SOTTOGRUPPO PIANOFORTE

- nn. 6 posti

SOTTOGRUPPO CLARINETTO

- nn. 6 posti

SOTTOGRUPPO CORNO FRANCESE

- nn. 6 posti

SOTTOGRUPPO TROMBA

- nn. 6 posti